

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Resistente: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L'articolo 56 CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 63 TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, purché queste due categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, a meno che una siffatta differenza di trattamento non sia giustificata dall'obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.

(¹) GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP

(Causa C-724/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), punto i) – Nozione di «autorità di emissione» – Articolo 6 – Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine – Articolo 9, paragrafi 1 e 3 – Riconoscimento di un ordine europeo di indagine – Ordine europeo di indagine per l'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall'atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 – Competenza esclusiva del giudice, nell'ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l'atto di indagine indicato in tale decisione)

(2022/C 84/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

HP

Con l'intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero sia competente all'emissione di un ordine europeo di indagine, ai sensi della suddetta direttiva, finalizzato all'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando, nell'ambito di una procedura nazionale analoga, l'adozione di un atto di indagine per l'accesso a dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.
- 2) L'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che il riconoscimento da parte dell'autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per l'acquisizione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, non può sostituire i requisiti previsti nello Stato di emissione nel caso in cui tale ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero, quando, nell'ambito di una procedura nazionale analoga, l'adozione di un atto di indagine per l'acquisizione di dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.